

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

B

52

Università Padova

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

B

52

Università Padova

ANT

B. 52

21333

PROLUSIONE

ALLA CATTEDRA
D'ISTITUZIONI CRISTIANE

DELL' AVVOCATO


FILIPPO BRUNETTI

PROFESSORE

DELLE LETTERE CRISTIANE

INTELLIGENZA

21333



M16005647

REC 2373

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

PROLUSIONE

*ALLA CATTEDRA
D' ISTITUZIONI CIVILI*

DELL' AVVOCATO

FILIPPO BRUNETTI

PUBBLICO PROFESSORE

NEL LICEO DIPARTIMENTALE

DEL RUBICONE

RECITATA

Nel giorno 4. Giugno

1810.

IN FAENZA

LIBRERIA
DELLA
UNIVERSITA DI PADOVA

Presso Conti.

WILLIAM L. GILBERT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1810

W. L. GILBERT


CHICAGO, ILL.

AL SIGNOR AVVOCATO

LORENZO ORIOLI

PRIMO PRESIDENTE

*Della Corte di Giustizia Civile
e Criminale del Rubicone.*



SIGNORE

*A Voi Signore, che con tanta saviezza
reggete le difficili Bilancie della Giusti-
zia, e che onorato in ogni tempo della
Confidenza del Governo, e delle primarie
cariche della Magistratura siete l'esempio
il più luminoso delle ricompense riservate
a quel*

a quelli, che si dedicano alle legali discipline io intitolo questa mia *Prolusione*. Nelle ragioni che mi determinano a fregiarla del vostro rispettabile nome non hà parte, che la stima, che io vi professo per le tante virtù che vi adornano, e vi rendono caro a tutti i Buoni sotto qualunque aspetto piaccia di considerarvi, sia di Cittadino, sia di Magistrato.

Possa questa mia tenue offerta incontrare il vostro aggradimento, se non in vista di qualche merito intrinseco, di cui certo non è dotata, almeno risguardata come un attestato di quella venerazione colla quale hò l'onore di protestarmi.

Faenza li 15. Giugno 1810.

Vostro Devotissimo
 Obbligatissimo Servitore
 FILIPPO AVVOCATO BRUNETTI.

*Oppida cæperunt munire , et ponere Leges .
Ne quis Fur esset neu Latro , ne quis adulter .*

Orat. Sat. 3.

Se vero è , che l' Uomo , quest' Essere attualmente e a giusto titolo superbo delle molteplici , e presso che infinite meravigliose produzioni della sua mano , e del suo vasto ingegno , che forzando la natura a servire ai suoi disegni , illeso discende in fondo al Mare , strappa dalle profonde viscere della Terra i di lei più preziosi Tesori , fabbrica , e dirige il Fulmine , soggioga i Venti , impone Leggi all' Acque , che coll' Ali dell' Arte si sostiene , e viaggia per gl' immensi spazj dell' Etere , e fissando le Leggi del moto , misura la grandezza , e la distanza degl' Astri , e ne calcola il corso , e colle varie sue , e penetranti vedute regola il destino degl' Imperi , un tempo nudo , ed irsuto errasse per le orride Foreste , esposto ai cocenti Raggi del Sole , all' intemperie dell' Aria , ed al rigor delle Stagioni , ricovrandosi nelle Tanne , e nei Cavi degl' Alberi allorchè il Cielo incrudeliva , e spesso , o preda delle Fiere ,
o vit-

o vittima del più forte, tingendo la Terra del suo sangue non si distinguesse dagl' altri Animali, che dalla diversa Costruzione del Corpo, e dalla Voce: in questo, che che si dica, e si scriva in contrario da alcuni Filosofi riscaldati da una Fervida, e Misanthropica Immaginazione, deplorabilissimo stato, ebbe egli pochi bisogni, e nessuna Legge.

Ma quando la stanchezza di vivere in un continuo stato di guerra per godere di una libertà resa inutile dall' incertezza, di conservarla, quando una forza ingenita, una morale attrazione, e l' irresistibile desiderio della conservazione di se medesimo, e del miglior suo Bene lo spinse alla Società, togliendolo ad una vita stupida, e raminga, e lo mise in contatto coi suoi simili, cercando nell' unione con essi una più tranquilla, e sicura vita, un più agiato, ed opulento vivere, uno sviluppo maggiore delle facoltà del suo spirito, e del suo cuore, fù allora, che Egli sentì il bisogno d' aver delle Leggi, le quali determinassero i suoi doveri, fissassero i suoi diritti, e vegliassero alla conservazione dei medesimi, fù allora che egli sviluppando i principj della ragion naturale disse

disse a se medesimo : *Io voglio esser felice ; ma io vivo con Uomini , che hanno un egual diritto alla loro felicità , e vogliono dal canto loro essere egualmente felici : Duopo è adunque , che io cerchi i mezzi più sicuri di procurare la mia felicità in unione colla loro , o almeno senza portare alla medesima un minimo pregiudizio .* Sù questo principio scolpito nel nostro Cuore dalle mani della Natura , e sul quale è appoggiata tutta la Economia dell' Umana Società furono basate le prime Leggi , ed è facile l'arguire , quanto queste fossero semplici , e ristrette nella prima Origine delle Società , in cui i vizj , e le passioni non avendo peranche corrotto il Cuore dell' Uomo , che aveva poche cose a pensare , e pochi desiderj a combattere , poche Leggi ancora bastarono a contenerlo nei limiti di quei doveri , che la natura gli prescriveva , e questa è l' Epoca dello sviluppo delle Leggi Naturali , per iscoprire le quali non ebbe l'uomo bisogno di lunga meditazione , giacchè tutto concorreva ad insegnargli , che egli non doveva altrui nuocere , se non voleva , che altri nuocesse a lui , e che doveva esser pronto a soccorrere , se bramava d' esser soccorso .

Cre-

Cresciuta l'umana specie, e moltiplicatesi quindi le Società si accrebbero i suoi bisogni a misura, che i varj modi di vivere si moltiplicarono, e si perfezionarono, e l'accrescimento de' suoi bisogni fù seguito dall'aumento de' suoi desiderj, ed in questa vicendevole moltiplicazione di bisogni, e di desiderj allontanandosi sempre più l'Uomo dallo Stato di natura, fù riconosciuta la necessità di Leggi più estese delle Naturali, e quindi derivarono le Leggi Positive, le quali esse pure si moltiplicarono in proporzione delle riflessioni, alle quali diedero luogo gl'avvenimenti, onde nascevano le dispute d'ogni specie, ed accrebbero in ragione inversa degli sforzi, che si facevano per sormontarle, e diversificarono a seconda della Varietà dei Costumi, e dell'indole delle diverse Società, e Nazioni per le quali furono emanate.

*Cum prorepserunt primis animalia terris,
Mutum et turpe Pecus, glandem atque
Cubilia propter,
Unguibus, et Pugnis, dein Fustibus,
atque ita porro
Pugnabant armis, quæ post fabricave-
rat usus,*

*Donec verba , quibus voces sensusque
notarent ,*

*Nominaque invenere , deinc obsistere
bello ;*

*Oppida cœperunt munire , et ponere Le-
ges ,*

*Ne Quis Fur esset , neu Latro , ne Quis
adulter ;*

Tale è la succinta ed elegante descrizione, che ci fa Orazio nella Satira terza intorno all' Origine delle Società , e delle Leggi .

Mà nell' emanazione di queste Leggi non essendosi sempre ascoltata la Natura ne' sacri suoi, ed immutabili principj, e non essendosi consultato quel senso morale del cuore impresso in ogni individuo della nostra specie , come la misura vivente della Giustizia , e dell' onestà , che parla a tutti gli Uomini il medesimo linguaggio , ed è più antico , dice Cicerone , delle Città , dei Popoli , e de' Senati , ed ha una voce più forte di quella degli Dei, e che inseparabile dalla natura degli Esseri , che pensano , sussiste e sussisterà sempre malgrado gli sforzi di tutte le passioni , che lo combattono ; malgrado i Tiranni che avrebbero voluto

*

an-



annegarlo nel sangue , emalgrado gl' Impostori , che avrebbero voluto annientarlo nella superstizione ; fù perciò , che moltissime di esse Leggi portavano l'impronta della Ferocia , della Barbarie , e degl' immorali Costumi di quei Popoli , che alle medesime si sottomettevano .

Di fatti : e a chi non destano orrore le scelerate nozze frà Figli , e Genitori autorizzate dalla Legge fra i Persiani , il cibo di carne umana permesso frà gl' Indiani , ed i Sciti , la Licenza dei Furti applaudita appresso ai Lacedemoni ? Chi ignora l' antica ferità dei Germani , il carattere crudele dei Galli , l' immanità degli Africani , o nell' immolare umane vittime , o nel mancare alla data fede , o nel esercitare nefande Libidini ?

Roma istessa , quella Roma , che fù in appresso la Regina dell' Universo , la Sede delle Arti , e delle Scienze , la Madre di tanti Sapienti ci presenta nel suo nascere l'esempio della più informe Legislazione .

Nata ella nel Brigantaggio , e nella Ferocia , nudrita , e fatta adulta dallo Spirito di Conquista non ebbe altre Leggi , che quelle dettate dall' arbitrio de' suoi Rè , o dalla



volontà de' suoi Giudici, ed altro diritto pubblico, che quello del suo vantaggio; ma se i Giudici nei loro Giudizj, il Senato ne' suoi Decreti, ed i Cittadini nei loro Contratti avessero ascoltata la voce della Ragione secondando i principj della Equità, e della naturale Giustizia, la condizione del Popolo Romano non avrebbe richiamata la cura degli ambiziosi Tribuni più solleciti di abbattere la Potenza dei Patrizj, che di procurare i vantaggi del Popolo, ed il Bene della Patria, e non li avrebbe animati a far decretare con i sediziosi Tumulti della Plebe quella tanto celebrata e forse scaltramente immaginata spedizione di Spurio Postumio, Servio Sulpicio, ed Anco Manilio nella Grecia, e nell' Italia, onde dalle diverse Città, e Repubbliche dell' una, e dell' altra raccogliessero quelle migliori Leggi, che avessero credute favorevoli del pari alla Libertà del Popolo, ed all' Autorità del Senato.

Fù questo il primo Codice di Leggi, che avessero i Romani, e cui Tito Livio chiama il Fonte d' ogni privato, e pubblico diritto, e Cicerone non teme d' affermare, che tutti nelle dodici Tavole si contengono i principj della Società, che sono le medesime su-

pe-



periori a tutte le Biblioteche dei Filosofi, o si risguardi il peso dell' Autorità, o i Comodi che ne ridondano; imperochè, dice egli, impariamo dalla Scienza del Diritto Civile, che l' Onestà, e la Virtù anteporre si devono ad ogni cosa, ci mostra essa da una parte il vero merito onorato colle ricompense, colle dignità, e colla gloria; dall' altra i Vizj, e le ingiustizie punite coll' amende, colla Ignominia, colla Prigione, colle Battiture, coll' Esiglio, e la Morte, e ci porge queste Lezioni non con lunghe, e varie dispute; mà con un tuono d' Autorità, che domar ci fa le nostre passioni, porre un freno ai nostri desiderj, conservare i nostri averi senza volgere lo sguardo avido, nè stendere le mani rapaci alle sostanze altrui.

Tale di fatti esser dovrebbe la Legislazione d' ogni Popolo, che nell' emanazione delle sue Leggi i principj secondasse della sana ragione, e della naturale Equità; mà tale non era sicuramente lo spirito, che dominava nelle Leggi delle dodici Tavole, ed il ritratto, che ci fa di esse il Principe dei Latini Oratori è più energico, che vero.

Se giudicar dobbiamo delle medesime da alcuni Frammenti sottratti al furore dei

Secoli, ed all' edacità del Tempo, è facile il rilevare, che quanto le medesime erano chiare e precise, erano altrettanto poco conformi all' umanità; giacchè in molti punti respiravano lo spirito di Barbarie, di superstizione, e di Tirannia, che i Decemviri stessi non dissimularono lungamente.

I Padri conservavano sui loro Figli un assoluto potere, come i Padroni sui loro schiavi. Il Marito era autorizzato ad uccidere la Moglie, qualora fosse venuto in cognizione, che la medesima bevuto avesse una sola goccia di vino, o avesse, secondo alcuni Istorici, ritrovate appresso di essa le Chiavi della Cella Vinaria. I debitori erano lasciati in balia de' loro Creditori, i quali dopo d' avere inutilmente in tre giorni di mercato esposta all' Asta la libertà d' un debitore inabile al pagamento, potevano mettere in pezzi il di lui Corpo, e dividere fra di Essi le membra ancor palpitanti; (questa almeno è la comune opinione appoggiata alla letterale interpretazione del Testo concepito in questi termini): *si plures erunt Rei unius Creditores tertius Nundinis partes secanto, si plus minusve secuerint sine fraude esto, si volent ultra Tiberim peregre*
ve.

venundato : il tempo nascondendoci tanti buoni regolamenti, che senza dubbio si trovano sparsi nelle Leggi delle dodici Tavole ci ha funestamente conservato questo Frammento, che è uno de' monumenti più vergognosi della ferocia degli Uomini, e della stranezza de' loro Legislatori.

Pene Capitali erano stabilite contro gl' oziosi = *Otiosi convictos interficiunt* = gli autori dei Libelli, e contro i Poeti: Queste, ed altre atroci disposizioni, che furono ben tosto mitigate, fanno fremere la natura, e contestano, in quali stravaganze cadono gli uomini, quando nell'emanazione delle Leggi si discostano dai principj immutabili di naturale Equità. Quindi esse caddero a poco a poco da se medesime sotto il peso rovinoso della propria loro mole, e nella penuria di norme legali s'introdussero le interpretazioni dei Prudenti, le risposte dei Giurisconsulti, gli Editti dei Pretori, i Plebisciti, i Senatusconsulti, ed in seguito i Rescritti del Principe, e le Costituzione Imperiali.

Nuotava la Giurisprudenza in questo immenso Pelago di Leggi sparse in più di duemilla Volumi, e quali Eunapio chiama lepidamente: *plurimorum Camelorum onus*,
quan-

quando l'Imperator Giustiniano avendo conosciuto , quanto la scienza del diritto fosse divenuta difficile , e quasi impossibile ad apprendersi , e quanta confusione regnasse nelle sue differenti Parti , risolvette di ridurla , e di darle una forma più regolare , e più facile . Nacque egli in Panonia di vil Condizione nell' Anno 482. , e fù assunto all' Impero all' Età di anni quarantacinque , e la famosa Collezione da esso effettuata delle Leggi Romane adottate in appresso da tutte le più colte Nazioni gli acquistò una somma Riputazione .

Il primo passo , che egli diede in questa difficilissima impresa , fù di formare una compilazione dei trè precedenti informi Codici di Gregorio , Ermogene , e di Teodosio , aggiungendovi le Costituzioni d' alcuni Imperatori ; e la pubblicò nell' anno secondo del suo Regno sotto la denominazione di Codice Giustiniano .

Di poi avendo osservato , che il principal Tesoro della Giurisprudenza , era riposto nei Scritti de' Vecchj Giurisconsulti , ordinò che da questi scritti si raccogliesse tutto ciò , che si credeva a proposito per quei Tempi , e nuove Costituzioni si aggiun-
ges-

gessero alle vecchie, ed affidò questa Commissione a Triboniano Cancelliere dell' Impero, il quale in unione d' altri sedici Personaggi riformò, e restrinse la Scienza del diritto, unendo i materiali più preziosi, che si potevano ritrovare nelle Opere Voluminose di tutti i precedenti Giuristi, legandoli, e connettendoli in modo, che formarono un Sistema uniforme di Giurisprudenza.

Prima che si pubblicasse questa Raguardevole Opera denominata il Digesto, pubblicò Giustiniano le Istituzioni, le quali tratte in gran parte dai Compendj de' Vecchj Giurisconsulti, e particolarmente dalle Istituzioni di Cajo, formano i primi elementi della Scienza legale, ed un breve, e semplice Ristretto del Digesto, il quale era appena uscito alla Luce, che Giustiniano risguardando il suo piano di Riforma come imperfetto, fino a tanto, che un ramo di Giurisprudenza rimaneva non completo; ordinò, che si rivedesse il Codice già precedentemente pubblicato, aggiugnendovi non poche nuove questioni, e decisioni, che si erano presentate dopo la di lui pubblicazione, e togliendo un gran numero
d' ine-

d' inesatezze , che eranvi scorse . L' antico Codice in conseguenza fù annullato , ed il nuovo fù pubblicato sotto la denominazione di Codice *Repetitae Praelectionis* .

Sono note abbastanza le Disgraziate vicende di questa Giustinianea Legislazione , la quale nella Grecia , ove nacque , perdet- te per fino il nome , e poscia l' uso in Ita- lia attese le inondazioni dei Barbari , che a vicenda la devastarono , e la dominarono . Basilio detto il Macedone ambizioso d' esal- tare il proprio nome , facendo cadere nell' oblio quello di Giustiniano , proibì la latina Edizione del diritto Giustiniano , e formò un nuovo Corpo dalle Greche Versioni del Digesto , del Codice , e delle Novelle , ed a questo Corpo ridotto in quaranta libri au- mentati fino alli sessanta da Leone suo Fi- glio , diede il nome di Basiliane Costituzio- ni , l' autorità delle quali ebbe fine in Orien- te colla caduta del Greco Impero sotto Co- stantino Paleologo detronizzato dai Turchi .

In Italia egualmente dopo l' espulsione dei Goti , e l' occupazione dei Longobardi tacquero le Leggi Giustinianee , e fù surro- gato alle medesime il Codice de' suoi fero- ci Conquistatori . Quindi le Leggi Franci- che ,

che , Visigotiche , Longobarde , e Borgognone riportate nel Codice , che ha per titolo : *Corpus Legum Antiquarum* .

Non si può senza orrore osservare in queste Barbare , e superstiziose Leggi la personale Vendetta autorizzata , il duello portato a sistema di prova giuridica , la spada ridotta la misura dell' onore , la regola del giusto , e dell' ingiusto ; le assurde prove del Ferro , del Fuoco , dell' Aqua , e della Croce , che formavano del Santuario della Giustizia un gioco di Forza , e di Astuzia ; il riscatto del delitto a prezzo di denaro , che autorizzava il ricco a commettere impunemente ogni Reato ; l' infanticidio livellato all' uccisione d' un' Parto Equino , il Tempio , e l' Ara del Dio della Giustizia divenuto il Mercato , dove l' Empio andava a comprare l' espiazione delle sue colpe , portando ad un Monaco , che faceva per Esso la penitenza , una porzione di quelle sostanze , che aveva rapite alla Vedova ed al Pupillo , sostituendo con questo mezzo la dolce tranquillità della Coscienza agl' irrequieti rimorsi del delitto . Queste , ed altre simili assurdità , e stravaganze dell' umano Spirito sanzionate da quelle Leggi
le

le fecero ben presto cadere in un generale disprezzo, ed appena il ferro di Carlo Magno cacciò questi Barbari dall' Italia, che con essi sparirono le Leggi loro.

Fù questa l' epoca del rinascimento del Romano diritto; ma i progressi del Sistema Feudale, l' introduzione del Jus Canonico, l' ostinato attaccamento a varie abusive Costumanze, i diversi Statuti di quasi tutte le Città d' Italia, la mescolanza dello Spirituale col Temporale, il numero presso che infinito di Teoriche introdotte sull' opinione di qualche accreditato Giureconsulto, le innumerabili decisioni dei Tribunali, e le molteplici discordanti interpretazioni dei tanti Trattatisti, Consulenti, e Repetenti, ed infine i difetti, che s' incontravano nelle due Compilazioni del Codice, e del Digesto; giacchè le materie erano disposte in una maniera nell' uno, e in una maniera totalmente diversa nell' altro; ed in ambedue le raccolte molte materie erano fuori di luogo, e congiunte ad altre senza rapporto frà loro: molte regole generali, e comuni a diverse materie trovavansi sotto titoli di materie particolari, e molte regole particolari d' una materia erano collocate ritua-



sotto titoli di materie affatto diverse, le ragioni di dubitare erano confuse con quelle, che decidono; molte regole rese oscure, perchè lontane dai principj, dai quali dipendono, altre contrarie frà loro, o tali apparentemente, perchè non spiegate con quella precisione necessaria per chi non aveva cognizioni bastanti per conciliarle; questi, ed altri inconvenienti rendevano così varia la Giurisprudenza, e così difficile lo studio della medesima, che da gran tempo i comuni voti erano diretti al cangiamento in una più regolare, e più uniforme Legislazione spogliata da quelle piante esotiche, che la ravviluppavano, riducendo a principj Generali tutte quelle particolari Teorie, delle quali era composta.

Si da lunga età si ripeteva la necessità d'una riforma delle Leggi regolatrici delle nostre azioni, e gli uomini i più sensati rilevavano, che la Legislazione di Giustiniano, ad onta degli elogi de' suoi Ammiratori, oltre gli enunciati difetti d'ordine era ancora essenzialmente difettosa in molti punti; poichè le Leggi mobili, e variabili da un giorno all' altro, e per conseguenza capricciose in luogo di regolare la Società la disur-

disturbavano. Quindi il grido universale della ragione era per l'emanazione d' un Codice, che scritto in una lingua intelligibile a tutti, rifondesse la Sapienza delle Romane Leggi, e vi aggiungesse, quanto esigevano gli attuali nostri bisogni, e la presente nostra situazione, d' un Codice, che rendendo semplici le Leggi col renderle chiare, e precise, e richiamandole ai veri principj di naturale Equità, correggesse gl' introdotti abusi; d' un Codice finalmente, che facesse uscire la nostra Giurisprudenza dal Chaos di tenebre, e d' incertezze, in cui si perdeva, e bandisse dalle di lei Scuole la metafisica cavillosa, ed il vano apparato d' erudizione, che una cattiva costumanza vi aveva per disavventura introdotto, ed invece d' imbarazzarsi trà vecchie minuzie del diritto antico perfezionasse il moderno, ed uniformasse costantemente la pratica alle sue Teorie.

Questo sospirato felice cangiamento era riservato a quel Genio, che tutta riempie del glorioso suo nome la Terra, e presenta all' Universo l' esempio d' un nuovo Sistema di Politica Rigenerazione. Era NAPOLEONE, a cui la Terra esser doveva delitri-
ce

ce di quella mano diligente , ed ardita invocata dall' immortale Autore della Scienza della Legislazione , di quella mano , che dopo aver colte le rose sparse frà gl' innumerevoli Bronchi della cessata nostra Giurisprudenza ammucchiasse il resto in un Rogo per immolarlo al Dio della Giustizia , e della Civile Concordia .

Era NAPOLEONE , a cui la Francia , l' Italia , ed i più colti popoli dell' Europa dovevano la promulgazione d' un Codice , che basato fosse sulle eterne , ed immutabili norme del giusto , e dell' onesto , e fondato su quella naturale Giustizia , che dalla ragione sola , come da pura sorgente scaturisse , la di cui face illumina ogni uomo , ed accende ogni Cuore , e la di cui luce dal Fondo della Coscienza rimbalza sù tutte le azioni della Vita , d' un Codice , che formasse di tanti Popoli soggetti al di lui vasto Impero una sola Famiglia , che facesse conoscere ad ogni Suddito il punto , in cui hanno fine i suoi diritti , e cominciano i suoi indispensabili doveri , ed uguagliasse in faccia alla Legge la Condizione d' ogni Cittadino .

Sì ! l' ineffabile beneficio d' una Civile uniforme Legislazione , la quale ritenendo

tutta

tutta la sapienza di quelle Romane Leggi riconosciute più adattate ai nostri Costumi, ed ai nostri bisogni, disseccasse quel ampio Fonte di funesti scandali, d' infiniti Litigj, e di innumerevoli sottigliezze aperte dall' antica Legislazione in mezzo al chiarore solenne di moltissime sue ammirabili ordinazioni è da noi dovuta a quel Grande, che non contento d' avere colla possanza dell' armi sue domati tutti i suoi Nemici, e consolidato sopra stabili Fondamenta lo scosso Sociale Edificio ha voluto egli stesso travagliare alla formazione di questo Codice fregiato dell' Augusto suo Nome, ampliando la prudenza dei Secoli andati, la saviezza di tutti i passati Legislatori, schiudendo Idee grandiose, e dispiegando quella mente Creatrice, e possente, che sola basta a fondare, e riordinare gl' Imperi, ed a dare a ciascun Popolo Leggi ai costumi, ed al Carattere suo più adattate.

Ora più non vedremo lo scandaloso esempio d' un Padre, che spinto dalla smaniosa inquietudine di conservare fino ai più remoti Secoli lo splendore di sua Famiglia, e la sua Agnazione accumulava sul Capo d' uno solo di essi tutte le sue sostanze, onde
for-

formare una pingue Primogenitura , o un Ricco Maggiorascato , lasciando languire gli altri suoi Figli nell' indigenza : Cinque o sei Virtuosi Fratelli non saranno più sacrificati al Commodo d' un Primogenito dissoluto , e la Posterità non si anderà a distruggere prima d' esistere , e l' opulenza di pochi Individui non sarà comprata al duro prezzo dell' universale miseria .

Più non saranno portate alla cognizione dei Tribunali , e non faranno eccheggiare d' inutili Querele il Tempio della Giustizia Rinuncie , e Donazioni estorte , ora da Fauciulle , che calde d' amore , ed allettate dall' idea di Matrimonio sconsigliate cedevano , e rinunciavano ad ogni loro presente e futuro diritto , ora da Vergini innocenti condannate a sepellirsi in un Chiostro , o dalla Barbarie de' suoi Genitori , o da un malinteso Fanatismo , ora da Giovanetti inesperti non ancora capaci d' intendere qual danno fosse il defraudare la natura de' suoi più dolci diritti , e la Giovanile inavvedutezza non sarà più esposta ai prestigj dell' altrui seduzione .

Femmine dissolute , che ricavavano dall' oscurità delle Leggi , o dalla loro inosservanza

vanza un motivo di più per macchiare il Talamo nuziale, e spargere nelle Famiglie la vergogna, e la confusione, più non trionfaranno dei loro delitti, ed altronde il divorzio non sarà più un mezzo d'impudente scherno al più sacrosanto dei Contratti. La Legge nell'assegnare le Cause, per le quali una Femmina impudica può esigliarsi dal Letto Maritale, o Conjugi d'incompatibili umori possono di commune Consenso sciogliere i mali augurati loro maritali Legami, ha provvidamente ancora assegnate le prove, alle quali devono soggiacere, ed ha tracciata la Procedura in modo, che quest'estremo riparo ai mali estremi sia applicato colla più severa Circospezione.

La Separazione di Corpo ha presentato un salutare rimedio a quei Conjugi, che nel loro Culto Religioso non trovano conveniente il Divorzio, e li ha sottratti alla dura alternativa, o di sacrificare la loro Coscienza al loro riposo, o di fare un sacrificio del loro riposo alla propria Coscienza.

Uomini di buona Fede più non saranno defraudati dai loro debitori con quella impudenza, di cui vediamo ad ogni mo-
men-

mento rinnovato il riprovevole esempio riguardo ai debiti contratti in prevenzione del Codice Napoleone, e l'inadempimento delle contratte obbligazioni trattenuto dal Regime ipotecario non metterà più in compromesso le sostanze delle private Famiglie.

Ora la molteplicità delle Leggi, la loro oscurità, ed il loro linguaggio non formerà più degli Oracoli di Temi il patrimonio particolare di pochi, alcuni de' quali o corrotti dall' avidità dell' Oro, o abbruttiti dall' ignoranza rendevano odioso, o dispregievole il nobile esercizio della Professione Legale.

Mà chi può tutti numerare i vantaggi, che ridondano al pubblico, ed al privato Bene da questo felice cangiamento di Legislazione, la quale in ogni suo Ramo porta l'impronta della Sapienza del Legislatore, a cui i giusti omaggi del nostro Secolo preparano quelli, che gli riserba la Posterità?

Questa enumerazione non è l'opera del momento, richiedendo il dettaglio di ciascuna Legge portata nel Codice, e questo dettaglio sarà il risultato di quelle Lezioni, che io chiamato dal Governo all'onorevole incarico di Professore in questo Dipartimentale

tale Liceo , anderò da questa Cattedra esponendo con quello studioso impegno , di cui mi danno un luminoso esempio i miei illustri Colleghi , onde corrispondere alle benefiche intenzioni del nostro ben Amato Principe , sotto i di cui Auspicj si è eretto codesto florido Liceo , Principe che veglia con tanta sollecitudine all' interessantissimo oggetto della Pubblica Istruzione , come sopra qualunque altro ramo dell' Amministrazione dei Popoli d' Italia alle di cui cure affidati da quella Grand' Anima , che hà diretti i di lui primi passi nella Carriera del Governo , e dell' Armi , *Principe , che ha meritato colle sue rare qualità d' essere il Figlio adottivo di Napoleone .*

Giovani , che formate le più belle speranze della Patria , e delle Famiglie vostre venite ad attingere da questo *Codice* , in cui tutta si raccoglie l' antica , e la moderna Legislativa Sapienza , i lumi necessarij per dirigere le vostre azioni nel cammino della Vita qualunque sia la Carriera , che a voi piaccia di battere meno quella d' un Ozio vergognoso , e distruttore d' ogni sorgente di publica , e di privata prosperità .

Hoc

*Hoc Opus hoc studium Parvi promeremus,
et ampli*

Si Patriae volumus, si nobis vivere cari.

Oraz. Lib. 1. Epist. 3.

E chiunque voi siate, che intendete a procacciarvi impiego politico, se avete cara la voce di meritarlo, se lasciar volete di voi nelle Magistrature una sicura, e stabile riputazione, dedicatevi fino, che ne avete tempo allo studio della Legislazione; da questo Studio ricavarete i Materiali utili a coloro che governano, ed a quelli, che sono governati. Un Magistrato, che non conosca le Leggi in tutti i loro Rapporti, è come un Nocchiero in mezzo ad un Mare tempestoso senza alcuna cognizione degli Scogli, che attraversano il suo viaggio, e privo di Bussola direttrice del suo cammino.

Nè meno necessario è per voi, nè meno proficuo vi riuscirà questo studio, quando circoscriver vogliate la vostra vita alla sola direzione de' vostri domestici interessi.

Le Leggi di questo Codice v' instruiranno del modo di contrarre, e della maniera di sciogliere le obbligazioni, e voi ad ogni passo della vostra amministrazione non vi troverete nella necessità di battere alla Porta

ta d' un Giureconsulto, ed interpellare il suo Oracolo sulla qualità del contratto, che siete per stipulare, e sugli effetti, che da questo derivano. Da questo Codice conoscerete fin dove s' estendono i confini della vostra autorità sulla Moglie, e sui Figlj, e quali doveri vi corrano nella qualità di Mariti, e di Padri, ed apprenderete, fino a qual termine spinger potrete la vostra predilezione a favore d' uno, o di più de' vostri Figlj nella disposizione delle sostanze vostre sia per atto frà vivi, sia d' ultima volontà.

La cognizione delle Leggi di questo Codice metterà al coperto i Beni vostri, ed il vostro denaro da quei tanti Avvoltoj, che esaminano le fortune dei Cittadini, come i Ladri le case, e vanno superbi, quando hanno ridotto un infelice Creditore alla dura Condizione di non trovare ad onta del suo Stipulato il modo, onde far loro vomitare una porzione di quelle somme, che gli hanno maliziosamente carpite, e le loro vendite, e donazioni o vere, o simulate non vi faranno tremare sulla sicurezza dei vostri Crediti; in una parola colla scorta sicura delle Leggi regolatrici delle vostre Economiche operazioni riuscirete ottimi Padri di

Fa

Famiglia, e i vostri affari cammineranno con una invidiabile Prosperità.

Ora vengo a voi Giovani valorosi, che dedicandovi alle legali discipline, batter volete la dignitosa Carriera del Foro: Accostatevi con coraggio a questo Penetrale della Giurisprudenza; il momento è felice; giacchè ora più non si presenta ai talenti quella Barriera, che i pregiudizj, e l'ignoranza opponevano ai medesimi per precluder loro la strada alle prime Cariche della Magistratura, e la primazia Tirannica del Rango, e del Diploma più non gareggia con quella del Talento, e della Dottrina.

Non vi spaventi la difficoltà dello studio, e la fatica, che necessariamente dovette incontrare, se amate di perfezionarvi nella Scienza del giusto, e del onesto, e nella cognizione delle Divine, e delle Umane Cose. Una determinata volontà d'applicare ajutata da quell'ordinato piano di studj prescritto con tanta saviezza da quei sommi uomini, che con il massimo zelo presiedono al ramo interessantissimo della Pubblica Istruzione; ed accompagnata da una metodica esposizione delle Leggi supererà ogni difficoltà, ed alleggerirà la fatica dell'applicazio-

zione: io ripeterò a voi l'avvertimento dato da Giustiniano ai Giovani studiosi della Giurisprudenza: *Jura Populi Romani ita videntur posse tradi commodissime si primo levi, ac simpliciter via post deinde diligentissima, atque exactissima interpretatione singula tradantur.*

I primi elementi di questa scienza che io anderò a svilupparvi coll' maggior possibile chiarezza vi condurranno a grado a grado alla più profonda di lei penetrazione, e quando discenderete nel Foro, o per trattar le cause, o per giudicarle, acquistarete quella riputazione, che hanno lasciata nei Tribunali tanti illustri vostri Concittadini, e la Patria nostra non rammenterà più con dolore la perdita dei *Laderchi*, dei *Severoli*, dei *Zavoli*, dei *Calderoni*, dei *Viarani*, dei *Zucchini*, dei *Guiducci*, dei *Rampi*, e di tanti altri rinomati Giurisconsulti, che formarono l'ornamento della Romana Curia, e della nostra.


Vi animino i progressi, che fanno nella Carriera dell'onore, e della Fortuna quelli probi, ed egregj Patrocinatori adetti alla nostra Rispettabile Corte di Giustizia composta di Giudici illuminati, e presieduta in
pri-

primo rango da un sogetto, delle di cui rare virtù la sua modestia non mi permette di fare parola alcuna, ed in secondo rango da un'illustre nostro Concittadino, e sull'esempio loro riuscirete un giorno, per servirmi delle espressioni di Cicerone, il decoro della Patria, lo sterminio dei Ribaldi, e la difesa degl' Innocenti.


Così io avrò il dupplice contento di vedere le mie fatiche, e le vostre coronate da un felice evento, e di presentare in voi allo Stato, alla Patria, ed al Foro buoni, ed utili Sudditi, ottimi Cittadini, e preclari Giureconsulti, alle virtù dei quali la soddisfazione dell' animo, il favore del Cielo, la stima degli Uomini, la confidenza del Governo, e gli sguardi della Posterità formeranno quella larga, e dolce ricompensa, di cui ora godono tanti Rispettabili soggetti, che mi hanno onorato di loro presenza.

Hò detto.





LE. 1. 3
D.
DIRITTO PRIVATO
D. L. A.
UNIVERSITÀ DI PADOVA





DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

B

52

Università Padova

PROLUSIONE

*ALLA CATTEDRA
D' ISTITUZIONI CIVILI*

DELL' AVVOCATO

TTI

LE



LIBRERIA
DELLA
UNIVERSITA' DI PADOVA